

Convenzione concernente la schiavitù

Conclusa a Ginevra il 25 settembre 1926

Approvata dall'Assemblea federale il 3 ottobre 1930²

Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 1° novembre 1930

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1930

(Stato 31 marzo 2017)

L'Albania, l'Austria, il Belgio, l'Impero Britannico, il Canada, il Commonwealth d'Australia, l'Unione Sudafricana, il Dominio della Nuova Zelanda e l'India, la Bulgaria, la Cina, la Colombia, Cuba, la Danimarca, l'Estonia, l'Etiopia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, la Liberia, la Lituania, la Norvegia, il Panama, i Paesi Bassi, la Persia, la Polonia, il Portogallo, la Rumenia, il Regno dei Serbi Croati e Sloveni, la Spagna, la Svezia, la Cecoslovacchia e l'Uruguay,

considerando che i firmatari dell'atto generale della conferenza di Bruxelles del 1889–1890 si sono dichiarati egualmente animati dalla ferma intenzione di porre fine al traffico degli schiavi in Africa;

considerando che i firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye del 1919, che ha per oggetto la revisione dell'atto generale di Berlino del 1885, e dell'atto generale della dichiarazione di Bruxelles del 1890, hanno affermato la loro intenzione di attuare la soppressione completa della schiavitù, sotto ogni forma, e della tratta degli schiavi per terra e per mare;

prendendo in considerazione il rapporto della commissione temporanea della schiavitù, nominata dal consiglio della Società delle Nazioni il 12 giugno 1924;

animati dal desiderio di completare l'opera attuata grazie all'atto di Bruxelles e di trovare il modo di dar effetto pratico, nel mondo intero, alle intenzioni espresse, in quanto concerne la tratta degli schiavi e la schiavitù, dai firmatari della convenzione di Saint-Germain-en-Laye, e riconoscendo che è necessario concludere a questo scopo degli accordi più particolareggiati di quelli che figurano in tale convenzione;

reputando, inoltre, che sia necessario d'impedire che il lavoro forzato conduca a condizioni analoghe a quelle della schiavitù,

hanno risolto di concludere una convenzione ed hanno a ciò designato i loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

CS 12 50; FF 1930 I 399 ediz. ted. 404 ediz. franc.

¹ Dal testo originale francese.

² RU 46 723

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, sono addivenuti alle seguenti disposizioni:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione rimane convenuto che:

- 1° la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi;
- 2° la tratta degli schiavi comprende qualunque atto di cattura, di acquisto o di cessione d'un individuo allo scopo di ridurlo in schiavitù; qualunque atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o per cambiarlo; qualunque atto di cessione mediante vendita o cambio di uno schiavo acquistato per essere venduto o cambiato, così come, in generale, qualunque atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Art. 2

Le alte parti contraenti s'impegnano, in quanto non abbiano già preso i provvedimenti necessari, ed ognuna per quanto concerna i territori posti sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela:

- a) a prevenire e reprimere la tratta degli schiavi;
- b) a proseguire la soppressione completa della schiavitù sotto tutte le sue forme, in modo progressivo ed al più presto possibile.

Art. 3

Le alte parti contraenti s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti utili a prevenire e reprimere l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto degli schiavi nelle loro acque territoriali, come in generale su tutte le navi inalberanti le loro rispettive bandiere.

Le alte parti contraenti s'impegnano a negoziare, al più presto possibile, una convenzione generale sulla tratta degli schiavi che dia loro diritti ed imponga loro obblighi simili a quelli previsti nella convenzione del 17 giugno 1925³ concernente il commercio internazionale delle armi (art. 12, 20, 21, 22, 23, 24 e paragrafi 3, 4, 5 della sezione II dell'allegato II), con riserva dei necessari adattamenti, rimanendo inteso che questa convenzione generale non porrà le navi (anche di piccolo tonnellaggio) di nessuna delle alte parti contraenti in una posizione diversa da quella delle navi delle altre alte parti contraenti.

Resta parimente inteso che tanto prima quanto dopo l'entrata in vigore della detta convenzione generale, le alte parti contraenti conservano la massima libertà di concludere tra loro, senza tuttavia derogare ai principi del precedente capoverso, quegli accordi particolari che, a motivo della loro speciale situazione, sembrassero loro convenienti per giungere il più prontamente che sia possibile alla soppressione completa della tratta.

³ Questa Conv. non è mai entrata in vigore.

Art. 4

Le alte parti contraenti si presteranno mutua assistenza per conseguire la soppressione della schiavitù e della tratta degli schiavi.⁴

Art. 5

Le alte parti contraenti riconoscono che il ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio può avere gravi conseguenze e si impegnano, ognuna per quanto concerne i territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela, a prendere i provvedimenti atti ad evitare che il lavoro forzato od obbligatorio conduca a condizioni analoghe alla schiavitù.

Resta inteso:

- 1° che, con riserva delle disposizioni transitorie enunciate al paragrafo 2 qui sotto, il lavoro forzato od obbligatorio non può essere richiesto se non per fini pubblici;
- 2° che, nei territori nei quali il lavoro forzato od obbligatorio, per fini che non siano pubblici, esiste tuttora, le alte parti contraenti si sforzeranno di porvi progressivamente fine, al più presto possibile, e che, fino a tanto che questo lavoro forzato od obbligatorio esisterà, esso non sarà usato che a titolo eccezionale, verso remunerazione adeguata ed alla condizione che un cambiamento del luogo abituale di residenza non possa essere imposto;
- 3° e che, in ogni caso, le autorità centrali competenti del territorio interessato assumeranno la responsabilità dell'uso del lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 6

Le alte parti contraenti, la cui legislazione non fosse fin d'ora sufficiente per reprimere le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti emanati allo scopo di dare effetto ai fini della presente convenzione, si impegnano di prendere i necessari provvedimenti perché queste infrazioni siano punite con pene severe.

Art. 7

Le alte parti contraenti s'impegnano a comunicarsi tra loro ed a comunicare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite⁵ le leggi ed i regolamenti che emaneranno per applicare le stipulazioni della presente convenzione.

Art. 8

Le alte parti contraenti convengono che tutti i conflitti che potessero sorgere tra loro circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, se non potranno

⁴ Per l'assistenza giudiziaria fra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, vedi l'art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Trattato concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).

⁵ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

essere risolti mediante negoziati diretti, saranno deferiti per la decisione alla Corte internazionale di Giustizia⁶. Se gli Stati tra i quali sorge un conflitto, od uno di essi, non fosse parte nello Statuto della Corte internazionale di Giustizia⁷ ⁸, il conflitto verrà sottoposto, a loro gradimento ed in conformità delle regole costituzionali di ognuno di essi, od alla Corte internazionale di Giustizia⁹, od a un tribunale arbitrale costituito in conformità della convenzione del 18 ottobre 1907¹⁰ per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, oppure a qualunque altro tribunale arbitrale.

Art. 9

Ognuna delle alte parti contraenti può dichiarare, tanto al momento della firma, quanto al momento della sua ratifica od adesione, che, per quanto concerne l'applicazione delle stipulazioni della presente convenzione o di talune di esse, la sua accettazione non vincola sia l'insieme, sia tali o tali altri dei territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela, e può successivamente aderire separatamente, in tutto od in parte, in nome di uno qualunque di essi.

Art. 10

Se accadesse che una delle alte parti contraenti volesse disdire la presente convenzione, la disdetta dovrà essere notificata per iscritto al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite¹¹, che comunicherà immediatamente una copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre alte parti contraenti, facendo loro sapere la data alla quale egli l'ha ricevuta.

La disdetta non avrà effetto che nei confronti dello Stato che l'avrà notificata, e cioè un anno dopo che la notificazione ne sarà pervenuta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite¹².

La disdetta potrà parimente essere data separatamente per qualsiasi territorio posto sotto la sua sovranità, giurisdizione, protezione, signoria o tutela.

Art. 11

La presente convenzione, che porterà la data d'oggi ed i cui testi francese ed inglese faranno parimente fede, resterà aperta fino al 1° aprile 1927 per la firma degli Stati membri della Società delle Nazioni.

⁶ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

⁷ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

⁸ RS 0.193.501

⁹ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

¹⁰ RS 0.193.212

¹¹ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

¹² RS 0.193.501

La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati compresi gli Stati non membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ai quali il Segretario generale avrà trasmesso una copia certificata conforme della convenzione.¹³

L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento formale presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne informa tutti gli Stati che fanno parte della convenzione e tutti gli altri Stati contemplati nel presente articolo e comunicherà loro la data del deposito di ciascuno strumento di adesione.¹⁴

Art. 12

La presente convenzione sarà ratificata e gli atti della ratificazione saranno depositati presso l'ufficio del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite¹⁵, che ne darà notizia alle alte parti contraenti.

La convenzione produrrà i suoi effetti per ogni Stato dalla data del deposito della sua ratificazione od adesione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto alla presente convenzione la loro firma.

Fatto a Ginevra, il venticinque settembre millenovecentoventisei, in un solo esemplare, che resterà depositato presso gli archivi della Società delle Nazioni¹⁶, ed una copia certificata conforme sarà trasmessa ad ogni Stato firmatario.

(Seguono le firme)

¹³ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

¹⁴ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

¹⁵ Nuovo testo giusta il Prot. d'emendamento del 7 dic. 1953, in vigore dal 7 dic. 1953 (RU 1954 208).

¹⁶ Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni qui menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted. 1181 1187 e segg. ediz. franc.).

Campo d'applicazione il 31 marzo 2017¹⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Afghanistan	9 novembre 1935 A	9 novembre 1935
Albania	2 luglio 1957 A	2 luglio 1957
Algeria	20 novembre 1963 A	20 novembre 1963
Antigua e Barbuda	25 ottobre 1988 S	1° novembre 1981
Arabia Saudita	5 luglio 1973 A	5 luglio 1973
Australia	18 giugno 1927	18 giugno 1927
Austria	19 agosto 1927	19 agosto 1927
Azerbaijan	16 agosto 1996 A	16 agosto 1996
Bahamas	10 giugno 1976 S	10 luglio 1973
Bahrein*	27 marzo 1990 A	27 marzo 1990
Bangladesh	7 gennaio 1985 A	7 gennaio 1985
Barbados	22 luglio 1976	30 novembre 1966
Belarus	13 settembre 1956 A	13 settembre 1956
Belgio	23 settembre 1927	23 settembre 1927
Benin	4 aprile 1962 S	1° agosto 1960
Bolivia	6 ottobre 1983 A	6 ottobre 1983
Bosnia e Erzegovina	1° settembre 1993 S	6 marzo 1992
Brasile	6 gennaio 1966 A	6 gennaio 1966
Bulgaria	9 marzo 1927	9 marzo 1927
Camerun	7 marzo 1962 S	1° gennaio 1960
Canada	6 agosto 1928	6 agosto 1928
Ceca, Repubblica	22 febbraio 1993 S	1° gennaio 1993
Cile	20 giugno 1995 A	20 giugno 1995
Cina		
Hong Kong ^a	10 giugno 1997	1° luglio 1997
Macao ^b	19 ottobre 1999	20 dicembre 1999
Cipro	21 aprile 1986 S	16 agosto 1960
Congo (Brazzaville)	15 ottobre 1962 S	15 agosto 1960
Côte d'Ivoire	8 dicembre 1961 S	7 agosto 1960
Croazia	12 ottobre 1992 S	8 ottobre 1991
Cuba	6 luglio 1931	6 luglio 1931
Danimarca	17 maggio 1927	17 maggio 1927
Dominica	17 agosto 1994 S	3 novembre 1978
Ecuador	26 marzo 1928 A	26 marzo 1928
Egitto	25 gennaio 1928 A	25 gennaio 1928
Estonia	16 maggio 1929	16 maggio 1929
Etiopia	21 gennaio 1969	21 gennaio 1969
Figi	12 giugno 1972 S	10 ottobre 1970

¹⁷ RU 1972 650, 1980 220, 1982 1306, 1984 223, 1986 320, 1987 797, 1991 943, 2005 1145, 2008 3959 e 2017 2421.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Filippine	12 luglio	1955 A	12 luglio	1955
Finlandia	29 settembre	1927	29 settembre	1927
Francia	28 marzo	1931	28 marzo	1931
Germania	12 marzo	1929	12 marzo	1929
Ghana	3 maggio	1963 S	5 marzo	1957
Giamaica	30 luglio	1964 S	6 agosto	1962
Giordania	5 maggio	1959 A	5 maggio	1959
Grecia	4 luglio	1930	4 luglio	1930
Guatemala	11 novembre	1983 A	11 novembre	1983
Guinea	30 marzo	1962 S	2 ottobre	1958
Haiti	3 settembre	1927 A	3 settembre	1927
India	18 giugno	1927	18 giugno	1927
Iraq	18 gennaio	1929 A	18 gennaio	1929
Irlanda	18 luglio	1930 A	18 luglio	1930
Israele**	6 gennaio	1955 A	6 gennaio	1955
Italia	25 agosto	1928	25 agosto	1928
Kazakistan	1° maggio	2008 A	1° maggio	2008
Kirghizistan	5 settembre	1997 A	5 settembre	1997
Kuwait	28 maggio	1963 A	28 maggio	1963
Lesotho	4 novembre	1974 S	4 ottobre	1966
Libano	25 giugno	1931 A	25 giugno	1931
Liberia	17 maggio	1930	17 maggio	1930
Libia	14 febbraio	1957 A	14 febbraio	1957
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 settembre	1991
Madagascar	12 febbraio	1964 A	12 febbraio	1964
Malawi	2 agosto	1965 A	2 agosto	1965
Mali	2 febbraio	1973 S	22 settembre	1960
Malta	3 gennaio	1966	21 settembre	1964
Marocco	11 maggio	1956	11 maggio	1956
Mauritania	6 giugno	1986 A	6 giugno	1986
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico	8 settembre	1934 A	8 settembre	1934
Monaco	17 gennaio	1928 A	17 gennaio	1928
Mongolia	20 dicembre	1968 A	20 dicembre	1968
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Myanmar	18 giugno	1927	18 giugno	1927
Nepal	7 gennaio	1963 A	7 gennaio	1963
Nicaragua	3 ottobre	1927 A	3 ottobre	1927
Niger	25 agosto	1961 S	3 agosto	1960
Nigeria	26 giugno	1961 S	1° ottobre	1960
Norvegia	10 settembre	1927	10 settembre	1927
Nuova Zelanda	18 giugno	1927	18 giugno	1927

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Paesi Bassi	7 gennaio	1928	7 gennaio	1928
Aruba	7 gennaio	1928	7 gennaio	1928
Curaçao	7 gennaio	1928	7 gennaio	1928
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 gennaio	1928	7 gennaio	1928
Sint Maarten	7 gennaio	1928	7 gennaio	1928
Pakistan	30 settembre	1955 A	30 settembre	1955
Papua Nuova Guinea	27 gennaio	1982 A	27 gennaio	1982
Paraguay	27 settembre	2007 A	27 settembre	2007
Polonia	17 settembre	1930	17 settembre	1930
Portogallo	4 ottobre	1927	4 ottobre	1927
Regno Unito	18 giugno	1927	18 giugno	1927
Hong Kong ^a	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	19 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Rep. Centrafricana	4 settembre	1962 S	13 agosto	1960
Romania	22 giugno	1931	22 giugno	1931
Russia	8 agosto	1956 A	8 agosto	1956
Saint Lucia	14 febbraio	1990 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	1981 A	9 novembre	1981
Salomone, Isole	3 settembre	1981 S	7 luglio	1978
Seicelle	5 maggio	1992 A	5 maggio	1992
Senegal	2 maggio	1963 S	20 giugno	1960
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Siria	25 giugno	1931 A	25 giugno	1931
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Spagna	12 settembre	1927	12 settembre	1927
Sri Lanka	21 marzo	1958 A	21 marzo	1958
Stati Uniti	21 marzo	1929 A	21 marzo	1929
Sudafrica	18 giugno	1927	18 luglio	1927
Sudan	9 settembre	1957 S	1° gennaio	1956
Suriname	12 ottobre	1979 S	25 novembre	1975
Svezia	17 dicembre	1927	17 dicembre	1927
Svizzera	1° novembre	1930 A	1° novembre	1930
Tanzania	28 novembre	1962 A	28 novembre	1962
Togo	27 febbraio	1962 S	27 aprile	1960
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Tunisia	15 luglio	1966 A	15 luglio	1966
Turchia	24 luglio	1933 A	24 luglio	1933
Turkmenistan	1° maggio	1997 A	1° maggio	1997
Ucraina	27 gennaio	1959 A	27 gennaio	1959
Uganda	12 agosto	1964 A	12 agosto	1964
Ungheria	17 febbraio	1933 A	17 febbraio	1933

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)			
Uruguay	7 giugno	2001 A	7 giugno	2001
Vietnam	14 agosto	1956 A	14 agosto	1956
Yemen (Aden)	9 febbraio	1987 A	9 febbraio	1987
Zambia	26 marzo	1973 S	24 ottobre	1964

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.

^b Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 1° dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

